

## STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “POLITICAMENTE”

### Art. 1

E' costituita l'Associazione culturale “PoliticaMente”, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e ss. c.c., nonché del presente Statuto.

### Art. 2

Lo scopo dell'associazione culturale consiste nel creare un luogo di discussione in cui possa formarsi e svilupparsi una sensibilità culturale e politica della cittadinanza. La cultura, la scienza, le arti, l'economia e il loro risvolto nella vita del nostro territorio saranno al centro dell'attività associativa.

### Art. 3

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

-

attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, meeting, tavole rotonde;

-

attività di informazione: sviluppo di un sito internet, creazione di un blog, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, pubblicazione di articoli e raccolte di documenti e relazioni.

### **Art. 4**

L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono ricoprire il ruolo di soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione.

### **Art. 5**

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

### **Art. 6**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

### **Art. 7**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 9**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

## **Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono:

-

l'assemblea dei soci;

-

il Consiglio direttivo;

-

il Presidente.

## **Art. 11**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

**Art. 12**

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-

elegge il Consiglio direttivo;

-

approva il bilancio preventivi e consuntivo;

-

approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 13**

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

**Art. 14**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 4 volte all'anno ed è convocato da:

-

il presidente;

-

da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

-

preparare gli atti da sottoporre all'assemblea;

-

formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

-

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

-

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

-

stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

#### **Art. 15**

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

#### **Art. 16**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.



**Art. 17**

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 18**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

**Montemurlo, li 05 ottobre 2010**